



Il Tribunale Penale di Firenze, sezione di Pontassieve, sposa una tesi da sempre sostenuta da "Diritto all'ambiente" e dalla LAV.

La legge n. 189/04 sul divieto di maltrattamento degli animali  
ha portata piena ed incondizionata

*A cura dell'Avv. Valentina Stefutti e dell' Avv. Carla Campanaro*

DOCUMENTI

**2009**

*INformazione*

Il Tribunale penale di Firenze, sezione di Pontassieve ha promulgato un'importante sentenza oggi in commento (n. 1043/09), di interpretazione organica, e verrebbe da aggiungere autentica, della normativa penale a tutela degli animali (legge 189 del 2004) commentata più volte sulle pagine di questa testata on line, aderendo ad una tesi da sempre fatta propria dalla Redazione di "Diritto all'ambiente" e dalla LAV, ed incomprensibilmente da più parti contestata, a mente della quale la norma penale a tutela degli animali ha portata piena ed incondizionata, senza distinzione alcuna tra le specie.

Nel caso che viene in essere, gli imputi sono stati citati in giudizio, in concorso tra loro, **per la violazione degli art.li 544 bis ed 81 c.p.** poiché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà e senza necessità, uccidevano numerosi animali 'selvatici' e domestici' *"catturandoli con trappole e insidie costituite da gabbia elettrosaldata con all'interno un carnaio atto al richiamo di animali carnivori contornato di lacci e di fili d'acciaio abilmente disposti per la cattura di animali, e quindi con modalità tali da cagionare inutili sofferenze ad animali"*. Tra gli animali elencati oggetto delle uccisioni, a parte un cane ed un gatto, venivano rinvenuti anche un tasso e due istrici, ovvero fauna selvatica, per la cui uccisione è stato così ritenuto integrato l'art 544 bis c.p. che ricordiamo recita testualmente *'Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.*

Al processo l'Enpa e la Provincia di Firenze, che come è noto è deputata dalla legge 157 del 1992 alla tutela della fauna selvatica sul proprio territorio, si costituivano parte civile, a supporto dell'attività inquirente

Un primo aspetto degno di nota, per chi lavora sul territorio (attivisti, forze dell'ordine ed associazioni) è l'origine di questo processo, scaturito le segnalazioni di privati contro ignoti di uccisioni di animali. Infatti molti privati cittadini, insospettiti dalle morti frequenti sia dei propri animali che della fauna locale, decidevano giustamente (con grande senso civico) di rivolgersi alla polizia provinciale locale.

Fu pertanto presentato un esposto contro ignoti che però rappresentava nel dettaglio gli accadimenti materiali, e che consentì alle forze dell'ordine di intraprendere le dovute indagini, ai sensi dell'art 55 c.p.p. comma I. Finché a seguito di appostamenti e controlli, nell'area oggetto delle segnalazioni, dopo accurate indagini, vennero finalmente individuati i responsabili delle uccisioni.

In particolare, nel maggio 2007, l'area del consorzio faunistico venatorio oggetto di segnalazioni, venne sottoposta a sequestro ed ispezionata nel dettaglio.

In tale occasione, furono rinvenute molteplici carcasse di animali accatastati, tra cui una moltitudine di caprioli e trappole di ferro, lacci d'acciaio, tenaglie e fili di ferro nonché centinaia di pallottole e cartucce non denunciate alle autorità competenti di PS.



Al punto che nella sentenza in commento, il Giudice ha ritenuto uno degli imputati letteralmente *'responsabile della carneficina che sarebbe proseguita, giacchè all'interno della sua vettura venivano rinvenuti lacci e trappole pronte per la cattura'*.

Il Tribunale di Pontassieve ha pertanto riferito come non sia assolutamente rilevante la specie cui appartiene l'animale oggetto di sofferenze e morti atroci, giacchè l'oggetto passivo della norma, ovvero l'animale è genericamente inteso senza alcuna distinzione tra fauna domestica, selvatica o esotica, mentre l'attenzione del legislatore è stata apposta sulla fattispecie di cagionare morte e sofferenza, qualunque ne sia l'animale oggetto, a differenza di quanto accade, ad esempio, in materia di vivisezione, dove l'applicabilità del d.lgs n.116/92 è esplicitamente circoscritta alle cavie da laboratorio che siano vertebrati.

Numerosi Tribunali di merito hanno, di recente, reso pronunce in termini, *ex multis* Tribunale penale di Treviso che con sentenza il 27 aprile 2009 condannava per maltrattamento ex art 544 ter c.p. ed uccisione di animale art 544 bis c.p. con il vincolo della continuazione a 6 mesi di reclusione un allevatore di Conegliano reo di aver abbandonato a se stessi i 10.000 conigli del suo allevamento, causandone la morte per inedia, ed il Tribunale penale di Lodi 9 marzo 2009 che ha condannato per maltrattamento di un medico veterinario Asl, alcuni trasportatori ed il titolare del macello per la violazione dell'art 544 ter c.p. in quanto *tali soggetti a dispetto delle proprie qualifiche professionali li sottoponevano ad inutili vessazioni e sevizie quali il trasferimento mediante forche dei carrelli elevatori o il trascinamento degli animali legati al predetto carrello da filo metallico applicato alla zampa.*

Altro richiamo degno di rilievo nella sentenza in commento, a supporto dell'applicabilità della legge agli animali in generale si rinviene nell'approfondimento dell'oggetto di tutela del capo IX bis del codice penale come introdotto dalla legge 189 del 2004 art 1, *'dei delitti contro il sentimento per gli animali'* di cui gli art.li 544 bis e ss c.p. sono parte integrante, in quanto l'Autorità giudiziaria ha riferito **come il sentimento verso gli animali** oggetto della norma debba essere *interpretato in modo oggettivo come frutto di una tradizione storica e culturale maturata nel corso degli anni in una società civile, e dunque non ancorato ad una concezione restrittiva e retrograda.*

Tornando all'analisi dei capi di imputazione di cui alla sentenza in rassegna, la difesa si appellava inutilmente alla presunta inapplicabilità della legge 189 del 2004, richiamandosi all'art 3 della legge che ha modificato le disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale inserendo l'art 19 ter che stabilisce testualmente che *Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di*

*trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.*

In sintesi la difesa degli imputati ruotava intorno all'argomentazione che alla caccia, trasporto, macellazione sperimentazione ed altri settori speciali in cui venivano impiegati animali, la legge penale a loro tutela non trovava applicazione in una sorta di ampia ed ingiustificata zona franca che poco fondamento traeva dai principi fondamentali dell'ordinamento penale, ma che certamente interveniva a svuotare di fatto la portata applicativa della legge 189, che sarebbe così potuta essere applicata solo ai cani ed ai gatti, ed in determinate circostanze.

Tale tesi, come da tempo sostenuto in numerosi articoli della Redazione di approfondimento della normativa, veniva ritenuta dal Giudice affatto priva di fondamento, e, per gli effetti, veniva affermata la responsabilità penale dell'imputato per i fatti ascritti in quanto, stando all'interpretazione dell'organo giudicante *le esclusioni contemplate dalle leggi valgono per interi settori regolamentanti dalle leggi*, e dunque nel caso di cui trattasi, se la caccia fosse stata esercitata secondo le modalità dettagliatamente prescritte dalla normativa di riferimento (legge 157 del 1992 e relative leggi regionali di recepimento) le condotte sarebbero state scriminate. Se invece nei confronti degli animali, selvatici e non, sono usate modalità di uccisione tali da provocare sofferenza agli animali si applica l'art 544 bis, proprio come nel caso oggetto della sentenza, dove gli animali trovavano una lenta e dolorosa morte per soffocamento tramite i lacci di ferro apposti alle trappole.

A questo punto della nostra trattazione, è tuttavia opportuno tracciare qualche ulteriore chiarimento in merito al disposto di cui al precitato art.19-ter, da cui si ritiene sia scaturita, l'equivoco di fondo che certamente involge la trama difensiva della difesa degli imputati secondo una tesi che, incredibilmente a nostro avviso, da più parti continua ad essere ritenuta degna di pregio.

Orbene, già in vigore dell'art.727 c.p. nella sua precedente formulazione, che pure sanzionava a titolo di contravvenzione, e non già di delitto, il reato di maltrattamento e uccisione di animale, la giurisprudenza della Cassazione era affatto consolidata ritenere non scriminabili né tantomeno scriminate, ai sensi dell'art.51 c.p., tutte quelle condotte che pur sostanziandosi in attività *latu o strictu sensu* assimilabili all'esercizio venatorio risultassero lesive del precetto di cui all'art. 727 c.p. (vedasi, su tutte, Cass. pen. III n.4694/03 Spagnesi ed altri)



Invero, sosteneva e sostiene a tutt'oggi la Suprema Corte, allorché il reato di maltrattamento di animali venga in evidenza con riferimento a comportamenti riconducibili, seppur latu sensu, all'attività venatoria, sarebbe necessario fare riferimento alla normativa sulla caccia, non perché le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n.157 si pongano in rapporto di specialità con le norme del codice penale, ma piuttosto alla luce della loro diversità giuridica.

Con la conseguenza che mentre un comportamento venatorio consentito dalla predetta legge non potrebbe integrare gli estremi del reato di cui all'art.727 c.p. appunto perché normativamente previsto, e quindi, in forza del principio di non contraddizione, scriminato dall'art. 51 c.p., l'esimente in parola non potrebbe evidentemente ricorrere nel caso in cui per le sue concrete modalità di attuazione l'animale sia stato sottoposto ad un aggravamento di sofferenza, che non trovava giustificazione nell'esercizio del diritto.

A tale tesi la giurisprudenza della Suprema Corte sembra accedere, se possibile con maggior forza, anche dopo la modifica legislativa del 2004, laddove, coerentemente, dopo aver ribadito che per l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. non è sufficiente che l'ordinamento attribuisca allo agente un diritto, ma è necessario che ne consenta l'esercizio proprio con l'attività e le modalità che, per altri, costituirebbero reato, ha ribadito, relativamente alla fattispecie che concretamente veniva in essere, come l'esimente non ricorresse nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita, sottoponesse l'animale - per le concrete modalità della sua attuazione- a sofferenze non giustificate dall'esigenza della caccia.

In buona sostanza, ha riferito la Suprema Corte, la legge quadro del 1992 non può in alcun modo esaurire la tutela della fauna, in quanto i limiti alle pratiche venatorie risultano altresì posti anche dal previgente art. 727 c.p. e dall'attuale art. 544 ter c.p., i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura.

Ciò comporta, sia sul piano logico che su quello strettamente normativo, che, se è vero è che l'art. 19 ter delle disposizioni transitorie del codice penale, introdotto dall'art. 3 della legge 189/04, effettivamente stabilisce che "le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale - fra cui rientra l'art. 544 ter- non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, ...", è altrettanto vero, e questo costituisce evidentemente il punto nodale della questione, che l'uso a scopo venatorio di richiami vivi con modalità che, se anche non vietate espressamente dalla legge quadro 157/'92, comportino, nel caso di specie, sofferenze non giustificate e comunque incompatibili con le caratteristiche etologiche dell'animale, debbono

ritenersi illecite, ai sensi del dettato di cui all'art.544-ter c.p., non essendo le stesse riconducibili ad alcuno dei casi previsti dalla legge speciale in materia.

Si legga, su tutte, la seguente massima: *"Vero è che l'art. 19 ter delle disposizioni transitorie del codice penale, introdotto dall'art. 3 L. 189/04, stabilisce che "le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale -fra cui rientra l'art. 544 ter- non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, ... ", ma è anche vero che, come sopra evidenziato, l'uso a scopo venatorio di richiami vivi con modalità che, se anche non vietate espressamente dalla L. 157/'92, debbono ritenersi illecite, non costituisce alcun dei casi previsti dalla legge speciale in materia"* . (Cass. Pen. III – sentenza 21 dicembre 2005 n.46784)

Conclusivamente: le norme a nostro avviso sono chiarissime, e non si prestano, per gli effetti, ad ulteriori difformi e normativamente (dis)orientate interpretazioni.

Valentina Stefutti e Carla Campanaro

*Publicato il 27 settembre 2009*



Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

[redazione@dirittoambiente.net](mailto:redazione@dirittoambiente.net)

DOCUMENTI

**2009**

*INformazione*